

Impianti solari in Ticino: installabili ovunque?

Avv. Lisa Ferrario Petrini

Studio legale e notarile Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara

18 novembre 2017



Impianti solari su grandi estensi



pianificazione



avv. Lisa Ferrario Petrini - Impianti solari in Ticino: installabili ovunque? - Maratona del diritto, 18 novembre 2017



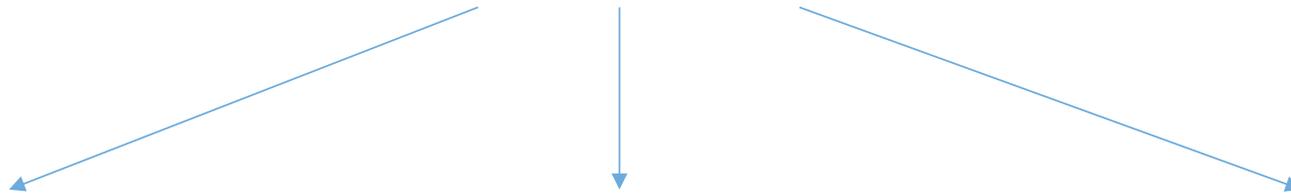
Impianti solari indipendenti

avv. Lisa Ferrario Petroni - Impianti solari in Ticino: installabili ovunque? - Maratona del diritto, 18 novembre 2017

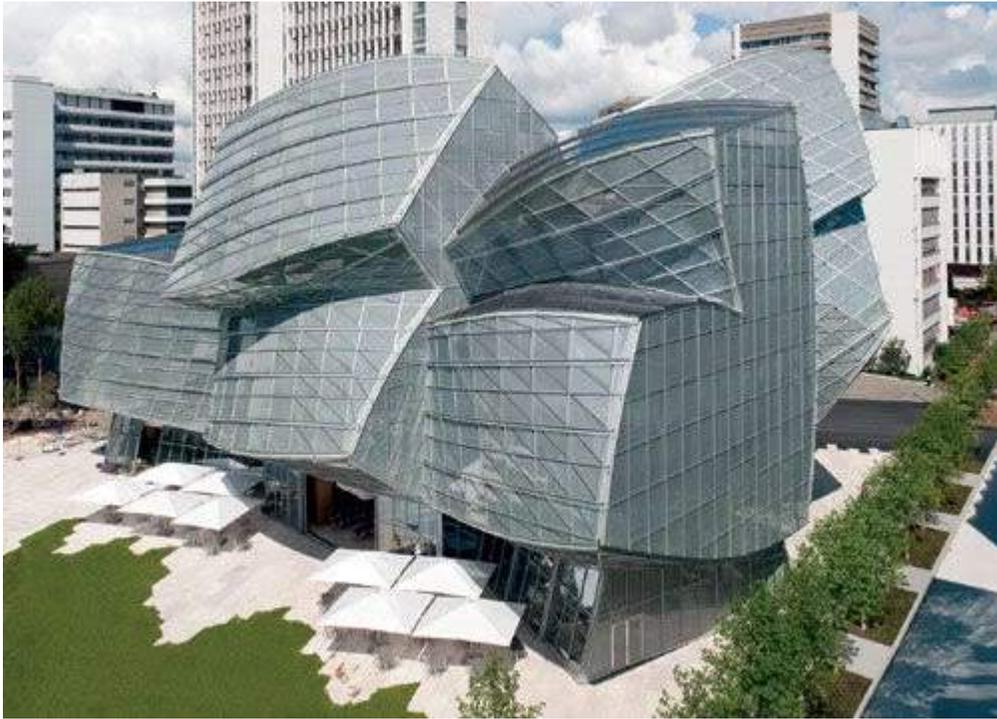
Impianti solari indipendenti



Domanda di costruzione ordinaria o notifica di costruzione



Conformità di zona? Accessorio o impianto? Inserimento paesaggistico?



ovunque? - Maratona del diritto, 18 novembre 2017

Impianti solari su edifici nuovi



Domanda di costruzione ordinaria



Art. 18a LPT cpv. 4 *«l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici»*



avv. Lisa Ferrario Petrini - Impianti solari in Ticino: installabili ovunque? - Maratona del diritto, 18 novembre 2017

Impianti solari su edifici esistenti

Art. 18a LPT: Impianti solari

¹ Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 22 cpv. 1 LPT.

Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente.

² Il diritto cantonale può:

- a. Designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;*
- b. Prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.*

³ Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Detti impianti non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

⁴ Per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

«Sufficientemente adattati ai tetti»

Art. 32a cpv. 1 OPT: Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

¹ Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT) se:

- a. Sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b. Visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c. In base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d. Si presenta come superficie compatta.

² Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

³ I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.



L'agevolazione non si applica ai tetti piani, ma solo ai tetti a falde!

Eccezione:

Art. 3 cpv. 1 lett. n RLE:

«Non soggiacciono a licenza edilizia [...]

gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979)»

Art. 3a RLE: Impianti solari

¹ Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

² Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l'intervento e a dimostrare che l'impianto è sufficientemente adattato al tetto, e segnatamente:

- a) Il nome e l'indirizzo del proprietario del fondo;
- b) Il numero e il subalterno di mappa;
- c) Un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell'edificio;
- d) Un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
- e) Una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto;
- f) Una o più sezioni.

³ Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

E i tetti piani?

Gli impianti solari sono corpi tecnici.

I Comuni hanno la facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici o altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale.

Ogni Comune dispone quindi di una regolamentazione specifica (NAPR).



Autonomia comunale

E i tetti piani?

In generale: l'interesse all'uso dell'energia solare prevale in linea di principio sugli **aspetti estetici**.

Nell'interpretazione delle norme di diritto comunale o cantonale a valenza estetica, l'autorità decidente deve pertanto tener sempre presente la priorità di interesse ex art. 18a cpv. 4 LPT.

Nel dubbio va privilegiata la soluzione a favore dell'utilizzo dell'energia solare.

Eccezione

Installazioni che interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT)

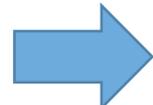
Il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 Lst)

Art. 100 RLst:

«Una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi».

E se l'edificio esistente è in contrasto con il nuovo diritto?

Valutazione ex art. 66 Lst, risp. 86 RLst

 viene alterata l'identità dello stabile dal profilo qualitativo o quantitativo?

Monumenti culturali o naturali



avv. Lisa Ferrario Petrini - Impianti solari in Ticino: i
ovunque? - Maratona del diritto, 18 novembre 2017

Monumenti culturali o naturali

Art. 32b OPT: Impianti solari su monumenti culturali

Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT) si intendono:

- a. Beni culturali secondo l'articolo 1 lettere a e b dell'ordinanza del 29 ottobre 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza;
- b. Perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti annoverati nell'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A;
- c. Beni culturali di importanza nazionale o regionali annoverati in un altro inventario che la Confederazione ha adottato in virtù della legge del 1. luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- d. Beni culturali di importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell'articolo 13 LPN;
- e. Edifici e impianti che, in quanto degni di protezione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 24d capoverso 2 LPT o dell'articolo 39 capoverso 2 della presente ordinanza;
- f. Oggetti che, nel piano direttore approvato dalla Confederazione, sono designati quali monumenti culturali di importanza cantonale ai sensi dell'articolo 18a capoverso 3 LPT.

La nozione di **monumento naturale** non è definita dall'OPT.

Di principio, possono essere considerati tali gli oggetti censiti nell'IFP (Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali).

Monumenti culturali:

Art. 4 lett. h RLE:

«La licenza di costruzione è necessaria per [...]

*la sostituzione di serramenti e la posa di impianti solari nei **nuclei**, nelle **zone di protezione del paesaggio** (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (**PUC-PEIP**), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (**ISOS**) e nei perimetri di rispetto dei **beni culturali** (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997)»*



Non si applica il principio della prevalenza dell'uso dell'energia solare sugli aspetti estetici

Art. 18a cpv. 3 LPT: gli impianti solari *non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti*

Pregiudizio sostanziale: va valutato nel singolo caso, alla luce delle differenti finalità di protezione desumibili dalla descrizione di dettaglio dell'oggetto inventariato.

Sussiste un pregiudizio sostanziale quando un impianto danneggia in modo rilevante l'oggetto nei suoi aspetti singolari o caratteristici, che gli conferiscono dignità di protezione

Breve excursus: Procedura federale sì o no?

Domanda di approvazione dei piani all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) se un impianto supera i 30 KVA.

In tal caso, domanda di costruzione (indirizzata al Comune) e domanda di approvazione dei piani (indirizzata all'ESTI) devono essere pubblicate contemporaneamente all'albo (la procedura federale anche sul foglio ufficiale).

Il coordinamento delle procedure (art. 25a LPT) è garantito dall'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio.